

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
607/2014/S/EFR

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2011, EEN 13/11, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2012 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione EEN 13/11);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 408/2012/R/efr, recante “Disposizioni essenziali ai fini della ripartizione degli obiettivi nazionali da conseguirsi nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, per l’anno 2013” (di seguito: deliberazione 408/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 11/2013/R/efr, di “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2013, in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 465/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 465/2013/S/efr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) 24 maggio 2013 (prot. GSE/P20130113949), avente ad oggetto “Comunicazione della quota dell’obbligo quantitativo nazionale di incremento dell’efficienza energetica che deve essere conseguita, per l’anno 2013, dalla Società SI.DI.Gas S.p.A.”;
- la lettera GSE 16 giugno 2014 (prot. GSE P20140058050);
- la lettera GSE 14 luglio 2014 (prot. Autorità 20026 del 17 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11 fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2012;
- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2013 sono stati definiti, sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla deliberazione dell’Autorità 11/2013/R/efr, dal GSE, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
- l’art. 13, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 prevede che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);

- il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 13 (comma 2);
- per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- in caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95, comunicando al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE, all'ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate (comma 4);
- per l'anno 2012, l'art. 5, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegue una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni che invece si applicano qualora il distributore consegue una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo;
- l'art. 5, comma 2 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che, in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95;
- con riferimento all'anno d'obbligo 2012, l'Autorità, con deliberazione 348/2013/R/efr, ha verificato il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati per tale anno, inclusa l'eventuale compensazione della quota residua degli obiettivi specifici relativi agli anni rispettivamente precedenti;
- con riferimento all'anno 2013, con lettera 14 luglio 2013 (prot. Autorità 20026 del 17 luglio 2014), il GSE ha inviato, tra gli altri, all'Autorità, la "Comunicazione dell'esito delle attività di verifica del conseguimento degli obblighi per l'anno 2013 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto 28 dicembre 2012".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. di Avellino (di seguito: Sidigas o la società) non ha inviato al GSE, entro il termine del 31 maggio 2014, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno 2013 (pari ad almeno il 50% di 5.629 tep, ossia dell'obiettivo specifico della società per l'anno 2013, comunicato dal GSE a Sidigas in data 24 maggio 2013 prot. GSE/P20130113949),

nonché ai fini della verifica della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2012 (pari a 5.930 tep), circostanza avvalorata dalla lettera GSE 14 luglio 2014 (prot. Autorità 20026 del 17 luglio 2014) da cui risulta pertanto la totale inadempienza agli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Sidigas, per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., per accertare la violazione dell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2007, dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2007, dell'art. 13, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 115/08;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6, della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al

seguito indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni